

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1452

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore IZZO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2002

—————

Interventi a sostegno dello sviluppo dell’offerta didattica dell’Università degli studi del Sannio finalizzati alla realizzazione del polo didattico, di ricerca e sperimentazione dell’area caudino-telesina

—————

ONOREVOLI SENATORI. - L'Università degli studi del Sannio, ateneo dotato di autonomia fin dal 1998, rappresenta un indice molto significativo della vitalità e dello spirito d'iniziativa delle aree interne del Mezzogiorno d'Italia, caratterizzate da una forte vocazione allo sviluppo territoriale, dei servizi e della cultura.

Sotto tale profilo, la tenacia con la quale la classe dirigente sannita perseguì, fin dall'inizio degli anni '80, l'obiettivo dell'istituzione dell'ateneo sannita è sicuramente un esempio da imitare, nel promuovere la crescita dell'economia rurale del Mezzogiorno e, con essa, dell'intera economia delle aree più svantaggiate del Paese.

E tuttavia le istituzioni di didattica e di ricerca non possono restare avulse dal contesto territoriale di riferimento, non potendo il loro ruolo esaurirsi nella mera erogazione indifferenziata del «servizio» della cultura e della formazione accademica.

È nostra opinione che le università, in coerenza con i principi fondamentali sanciti dall'articolo 33 della Costituzione della Repubblica, debbano essere chiamate ad interpretare un ruolo di primaria importanza nella promozione del progresso sociale ed economico della realtà territoriali nelle quali operano.

Tale opinione trova un autorevole conferma nella recente riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, la quale ha attribuito alle regioni la potestà legislativa concorrente in materia di istruzione, ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi, riservandone la definizione dei principi e delle norme generali alla legislazione dello Stato.

Dal mutato assetto costituzionale dei poteri legislativi in materia di istruzione universitaria e di ricerca traspare con grande evidenza l'esigenza di attribuire il compito di disciplinare l'istruzione e la ricerca finalizzata allo sviluppo economico alle istituzioni più vicine al territorio di riferimento, nel cui ambito la didattica e la ricerca hanno modo di esplicitare i propri effetti e la propria spinta propulsiva verso la crescita dell'economia locale.

E tuttavia, nell'attesa che la recente riforma costituzionale venga adeguatamente implementata dalle regioni, è compito precipuo dello Stato provvedere al sostegno economico delle istituzioni di ricerca che, dotate di caratteristiche capaci di generare un forte legame con l'economia locale, dimostrino una capacità di fungere da soggetti che, oltre a produrre servizi, generano occasioni di sviluppo e di crescita delle collettività locali.

Poste tali indispensabili premesse e nel pieno rispetto della potestà legislativa concorrente della regione Campania e dell'autonomia organizzativa dell'ateneo sannita, si ritiene di proporre la concessione di un contributo all'Università degli studi del Sannio finalizzato alla istituzione di un polo didattico di ricerca e sperimentazione (DRS) nel campo dell'economia, delle tecnologie e del *marketing* del settore agro-alimentare, da localizzare preferibilmente nell'area caudino-tesina della provincia di Benevento, ambito territoriale a forte vocazione rurale e turistica.

Il polo DRS di cui viene ipotizzata l'istituzione ha caratteristiche fortemente innovative di struttura integrata di didattica e di ricerca finalizzata allo sviluppo dell'economia agro-alimentare, nell'ambito della quale l'ateneo sannita possa sia istituire corsi di laurea e

di specializzazione post-laurea nelle materie di riferimento, sia realizzare laboratori di ricerca e centri di sperimentazione avanzata di nuove tecnologie per la produzione agro-alimentare di qualità, dei cui servizi potranno anche usufruire le imprese e gli operatori locali del settore.

È di tutta evidenza che una struttura innovativa avente tali caratteristiche necessita dell'indispensabile intervento economico dello Stato per l'avvio della proprie attività. Tuttavia, nella consapevolezza della necessità di un forte ed efficace coinvolgimento sia degli enti locali esponenti del territorio e delle collettività locali, sia del mondo del lavoro e dell'imprenditoria locale, si è ritenuto di lasciare alle autonome valutazioni dei soggetti coinvolti la facoltà di pervenire alla costituzione di una società per azioni di diritto privato avente quale scopo sociale la realizzazione e la gestione degli immobili e delle strutture logistiche necessarie per la

realizzazione del progetto, il quale non può in alcun modo prescindere da una forte condivisione delle scelte da parte delle collettività locali, delle loro energie e, fondamentale, della loro forte motivazione al cambiamento ed al progresso.

Una iniziativa in tal senso consentirebbe di rendere fecondo l'intervento finanziario iniziale autorizzato dal legislatore statale, liberando risorse a livello locale senza altri oneri per lo Stato.

Il polo DRS dell'Università degli studi del Sannio, di cui si propone l'istituzione, potrebbe senz'altro rappresentare un «modello» di riferimento da utilizzare in altre aree svantaggiate del Paese, allo scopo di promuovere lo sviluppo economico anche mediante il ruolo fondamentale delle istituzioni di didattica e di ricerca teso ad una formazione di livello adeguato di quelli che saranno i cittadini di domani.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Intervento dello Stato a sostegno dello sviluppo dell'offerta formativa dell'Università degli studi del Sannio)

1. All'Università degli studi del Sannio, con sede in Benevento, è assegnata la somma di 3.000.000 di euro, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, destinata alla realizzazione di un polo didattico, di ricerca e sperimentazione (DRS) nel campo dell'economia, delle tecnologie e del *marketing* del settore agro-alimentare, da localizzare preferibilmente nell'area caudino-telesina della provincia di Benevento.

2. L'Università degli studi del Sannio, nel rispetto della propria autonomia didattica e gestionale ed in conformità alle norme generali sull'ordinamento dell'istruzione universitaria, può istituire, nell'ambito del polo DRS dell'area caudino-tesina, corsi di laurea e di specializzazione o di perfezionamento post-laurea nelle materie inerenti lo studio e la ricerca multidisciplinare sull'analisi economica del mercato agro-alimentare, sull'economia dello sviluppo delle aree a vocazione rurale e sulle tecnologie della produzione agro-alimentare di qualità.

3. Il finanziamento di cui al comma 1 può essere parzialmente destinato alla realizzazione, nell'ambito del polo DRS dell'area caudino-tesina, di un centro di ricerca scientifica, di sperimentazione delle tecnologie innovative e di sviluppo delle esperienze nel campo della produzione agro-alimentare, delle cui strutture possono avvalersi, nell'ambito delle autonome determinazioni e dei programmi ed indirizzi generali dell'Università degli studi del Sannio, anche enti ed amministrazioni pubbliche, aziende del set-

tore agro-alimentare o soggetti di diritto privato operanti nel settore, previa conclusione di specifici accordi di collaborazione, anche a titolo oneroso, che possono prevedere anche la destinazione di risorse pubbliche e private alla realizzazione di specifici programmi di ricerca.

Art. 2.

(Società per azioni per la realizzazione e gestione dei complessi immobiliari e delle strutture logistiche del polo DRS)

1. La provincia di Benevento, i comuni e le comunità montane della provincia di Benevento sono autorizzati a promuovere la costituzione, nelle forme previste dalla legge, di una società per azioni di diritto privato, partecipata anche da soggetti privati in misura complessivamente non superiore al 40 per cento del capitale sociale, avente quale scopo sociale la realizzazione e la gestione dei complessi immobiliari e delle strutture logistiche, da localizzare nei comuni dell'area caudino-telesina della provincia di Benevento, destinati all'allocazione delle strutture didattiche, di ricerca ed amministrative del polo DRS.

2. Per la costituzione della società per azioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del capo V del titolo V del Libro V del codice civile e le disposizioni contenute nel titolo V della Parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

3. L'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo non può comportare, in nessun caso, oneri finanziari a carico dello Stato.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede, per l'anno 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base 25.2.3.3 (Edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica) dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e, per ciascuno degli anni 2003 e 2004, mediante riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito del Fondo per le agevolazioni per la ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, come rifinanziato, da ultimo, dalla tabella D annessa alla legge 28 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

